

***COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA***

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 – Ambito di applicazione	4
Articolo 2 - Definizioni	4
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO - CANTIERI -.....	5
Articolo 3 - Attività rumorose nell’ambito di cantieri	5
Articolo 4 – Orari delle attività rumorose nei cantieri edili	5
Articolo 5 – Emergenze.....	5
TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI.....	6
Articolo 6 – Attività rumorose nell’ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili	6
Articolo 7 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche.	7
TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	8
Articolo 8 - Procedimenti Amministrativi.....	8
TITOLO V - LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO (DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO, ECC...).....	10
Articolo 9 - Ambito di applicazione.....	10
Articolo 10 – Limiti di rumore.	10
Articolo 11 - Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.). Nulla osta.	11
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	12
Articolo 12 - Condizioni di impiego per attrezzature specifiche.	12
Articolo 13 – Autolavaggi.....	13
Articolo 14 – Pubblicità fonica	13
TITOLO VII - DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.	14
Articolo 15 - Controllo	14
Articolo 16 - Contenimento e abbattimento	14
TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Articolo 17– Ordinanze.....	18
Articolo 18 - Sistema sanzionatorio	18
Articolo 19 - Misurazioni e controlli.....	18
Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali	19

ALLEGATO I - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.).....	20
ALLEGATO II - ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	23
ALLEGATO III - SORGENTI SONORE E ATTIVITA' RUMOROSE ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.....	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della L.R. n. 52/2000, art.5, comma 5..

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
- c) cantieri itineranti: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali compresi i cantieri a servizio di reti e condotti stradali.
- d) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto ambientale.
- e) area di studio: porzione di territorio entro la quale incidono gli effetti della componente rumore prodotti dall'opera o attività in progetto e oltre la quale possono essere considerati trascurabili. Si considerano trascurabili quando il massimo rumore prodotto è conforme ai limiti fissati dal DPCM 14 novembre 1997 e risulta inferiore al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel tempo di riferimento considerato (diurno o notturno). Per valore minimo della rumorosità residua di un area si intende il valore del livello statistico calcolato su base oraria.
- f) sorgenti sonore e attività rumorose: vedere elenco in allegato III.

Per le altre definizioni si richiamano la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), la L.R. 52/2000 e i provvedimenti ad esse connessi.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO - CANTIERI -

Articolo 3 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità al disposto dell'articolo 2 comma 1, lettera b, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. Nell'ambito dei cantieri, di cui al comma 1, l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.
3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc). opportunamente posizionate.
5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Articolo 4 – Orari delle attività rumorose nei cantieri edili

1. L'inizio delle attività come definite all'articolo 3, comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:
 - a) dal 1 giugno al 30 settembre: 7.00 ÷ 13.00; 14.00 ÷ 20.00.
 - b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30; 14.00 ÷ 19.30.
2. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata inferiore a cinque giorni e per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti.

Articolo 5 – Emergenze.

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo 4 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Articolo 6 – Attività rumorose nell’ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b, quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell’attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità: non superano le 15 (quindici) giornate complessive nell’arco dell’anno solare ed in intercorre un tempo minimo di 12 (dodici) giorni tra ogni manifestazione svolta nello stesso locale

1.bis Per alcuni particolari eventi, il cui calendario viene normalmente realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della locale Pro Loco attraverso l’applicazione della convenzione in essere tra i due Enti (es. il Raduno Internazionale Madonnina dei Centauri, la Festa Patronale, ecc...) è consentito derogare al tempo minimo di 12 giorni tra un evento e l’altro stabilito al comma 1. Permane il limite delle 15 giornate complessive nell’arco dell’anno solare.

2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:

a) quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell’utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione e che osservino quanto prescritto al seguente comma

b) quelle attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell’ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nell’arco dell’anno ogni Associazione o Ente legalmente riconosciuti, hanno diritto ad organizzare fino ad un massimo di n° 5 (cinque) manifestazioni per un totale complessivo di n° 10 (dieci) giornate che comprendano attività rumorose, di cui al massimo n° 3 (tre) giornate consecutive, organizzate, in via prioritaria nei giorni festivi e prefestivi, nelle zone individuate dal Comune quali aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo.

Il criterio delle giornate consecutive è da ritenersi valido sia che si tratti di un’unica manifestazione, sia per manifestazioni diverse organizzate da Associazioni o Enti diversi.

Nel caso in cui due o più Associazioni o Enti organizzino un’unica manifestazione, all’atto della richiesta dovrà essere specificato a quale Associazione o Ente dovrà essere attribuita la giornata, senza frazionamenti. Nel caso di una manifestazione articolata su più giornate, le stesse potranno essere attribuite ad Associazioni o Enti diversi, senza frazionamenti.

Fatto salvo per le manifestazioni di cui al comma 1bis nella stessa area prima e dopo due o più giornate consecutive, devono essere rispettate n° 4 (quattro) giornate senza attività rumorose.

4. In tutti i casi gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi

Articolo 7 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche.

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente articolo 6, fino ad un max. di 10 dBA al di sopra dei limiti di legge previsti per il periodo diurno, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00. Per le manifestazioni di cui al comma 1.bis, il limite di tempo serale può essere elevato dalle ore 23.00 alle ore 00.30 del giorno feriale successivo o alle ore 01.00 del giorno festivo successivo. Nei pressi delle aree in classe I il superamento dei limiti è sempre vietato.

2. Nelle zone individuate dal Comune quali aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, limitatamente alle attività di cui al punto 2. del precedente articolo 6, il limite di tempo serale può essere elevato dalle ore 23.00 alle ore 00.30 del giorno feriale successivo o alle ore 01.00 del giorno festivo successivo. I valori consentiti in prossimità dei ricettori residenziali più vicino sono di 70 dBA fino alle 23.00 e di 60 dBA oltre tale limite temporale.

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 8 - Procedimenti Amministrativi

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga ai valori limiti di cui all'articolo 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

2. Il rilascio dell'autorizzazione per i cantieri di cui all'articolo 3 avviene con le seguenti modalità:

a) cantieri con durata inferiore o pari a 30 giorni lavorativi o itineranti

a1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta sia al max. pari a 30 giorni lavorativi o nell'ambito di cantieri itineranti, deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o suo delegato;

a2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;

a3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;

a4) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

b) cantieri con durata superiore a 30 giorni

b1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia superiore a 30 giorni lavorativi deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o da suo delegato.

b2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;

b3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché, una relazione di impatto acustico contenente: cartografie, descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego; la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; livello atteso di pressione sonora a distanza nota; distanza e ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; percorso di accesso e aree di carico e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;

b4) l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune sentito il parere dell'ARPA.

b5) trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico di cui all'articolo 6 avviene con le seguenti modalità:

a) la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui all' articolo 69 del TULPS approvato con regio decreto n. 773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 6;

b) mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblica sicurezza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della L. 26/10/1995, n. 447. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui al presente regolamento;

c) qualora per eccezionali motivi documentabili, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga non essere possibile il rispetto dei limiti di cui all'art. 7, deve produrre al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al precedente comma 2 , lettera b.

4. Il Sindaco, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può, sentita l'ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

5. Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all'articolo 6, a carattere temporaneo, ubicate in aree ospedaliere scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o nelle zone a classe I.

6. Chiunque intenda svolgere nel territorio comunale attività di cui al precedente articolo 6 nel rispetto del limite e degli orari indicati nel precedente articolo 7 deve darne comunicazione, 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo.

7. Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPA, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'Organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.

TITOLO V - LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO (DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO, ECC...)

Articolo 9 - Ambito di applicazione.

1. I limiti di rumore di cui all'articolo seguente si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 8 comma 2, lettere c, d, e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi). Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 10 – Limiti di rumore.

1. All'interno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 9, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, in particolare si richiamano i requisiti acustici e le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

2. All'esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 9, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

3. Per quel che concerne le attività sportive svolte nella palestra di pertinenza della scuola elementare e materna posta all'incrocio di via Spalto Martiri della Libertà e Vico Bissati, (inserita in classe I) è concessa deroga ai livelli sonori al di fuori dell'orario scolastico (escluso il periodo dalle ore 23.00 alle ore 6.00 che risulta inderogabile). In particolare, fuori dall'orario scolastico e fuori dal periodo 23.00 – 6.00, tale area viene assimilata alla classe III circostante, assumendo quali limiti di rumore i valori propri della classe III. Invece nell'orario scolastico e nel periodo 23.00 – 06.00 permangono i limiti propri della classe I.

Articolo 11 - Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.). Nulla osta.

1. La Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9 – 11616 definisce i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1995 n. 447 e di cui all'art. 3 comma 3, lett. c) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.

Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività riportate in allegato II sono adottati previo accertamento, mediante istruttoria della documentazione presentata, della conformità dell'opera o attività medesima sotto il profilo acustico ovvero deve essere prodotta idonea documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'articolo 2 della legge n. 447 del 1995.

La suddetta documentazione deve essere predisposta per secondo i criteri e gli elaborati indicati nell'allegato I al presente regolamento (estratto dalla Deliberazione Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616, Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 05).

2. Qualora la richiesta di nuova licenza d'esercizio per le attività svolte all'interno delle strutture dedicate di cui al presente titolo, non abbia comportato l'esame della D.I.A. nell'ambito del procedimento di concessione o autorizzazione edilizia, alla domanda di licenza deve essere allegata apposita documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 447 del 1995.

La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri di carattere generale stabiliti nell'allegato I per la redazione della D.I.A. Il nulla osta viene rilasciato dal responsabile del settore preposto alla tutela ambientale sentito il parere dell'ARPA.

3. Gli esercizi di cui al presente titolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, devono richiedere il nulla-osta di cui al comma 2, entro un anno dalla suddetta data.

4. I titolari o organizzatori di luna park, feste popolari o di altre manifestazioni che non rispondono ai requisiti di temporaneità fissati all'articolo 6 del presente regolamento, devono munirsi del nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 447 del 1995 con le modalità indicate al comma 2.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE.

Articolo 12 - Condizioni di impiego per attrezzature specifiche.

1. **MACCHINE DA GIARDINO.** Nei centri abitati, l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili apparecchiature, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2. **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.** L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997, la normativa UNI 8199, in quanto compatibile, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

3. CANNONCINI PER USO AGRICOLO:

- a) L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni residenziali, e con cadenza di sparo non minore di 7 minuti, ed è in ogni caso vietato durante il periodo notturno.
- b) Sono autorizzate in deroga le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche.

4. MIETITREBBIE, MACCHINE OPERATRICI AD USO AGRICOLO – AUTOCLAVI.

Nelle ore notturne (22.00 – 6.00) è consentito l'utilizzo di mietitrebbie e relative macchine operatrici complementari, esclusivamente nel periodo della raccolta dei cereali, a condizione che questi mezzi operino a distanza superiore a mt. 500 da ogni abitazione residenziale. Allo stesso modo l'uso di autoclavi per pozzi a fini di irrigazione nel periodo estivo o in particolari situazioni di siccità, è ammesso nelle ore notturne a distanza superiore a mt. 500 da ogni abitazione residenziale.

5. **ALLARMI ANTIFURTO.** I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Articolo 13 – Autolavaggi.

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia inferiore a mt.100, per le attività automatiche di lavaggio già in essere purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.
3. Le attività di cui al comma 1 di nuovo insediamento, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Articolo 14 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00; la pubblicità fonica è comunque vietata durante il periodo scolastico nei pressi delle strutture adibite ad istruzione.

TITOLO VII - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.

Articolo 15 - Controllo

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'A.R.P.A. in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Articolo 16 - Contenimento e abbattimento

1. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico. La normativa di riferimento è il D.P.R. 142 del 19 marzo 2004 (G.U. 127 del 1° giugno 2004) che fissa i valori limite in funzione della tipologia di infrastruttura stradale come definita dall'art. 2 del codice della strada, vale a dire:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.
- F-bis. Itinerari ciclopedonali.

Sempre secondo il decreto le strade di cui sopra devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre

categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Nel caso delle strade classificate A, B, C e D i limiti sono differenziati in funzione oltre che della tipologia di strada, del fatto che sia esistente o di nuova costruzione e dell'orario anche della tipologia di ricettore (tabelle 1 e 2)

Per quanto attiene alle strade classificate nelle categorie E. e F., il legislatore ha previsto che i valori limite di immissione debbano essere definiti dai Comuni nel rispetto dei valori limite assoluti di immissione riportati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 (*tabella 3*), i quali - si rammenta - sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti ivi presenti.

Tabella 1 - Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 5.11.2001 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fasce di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995.			
F – locale		30				
* Per le scuole vale il solo limite diurno.						

Tabella 2 - Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fasce di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		100 (fascia a)	50	40	70	60
		150 (fascia b)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia a)	50	40	70	60
		150 (fascia b)			65	55
C – extraurbana secondaria	C a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia a)	50	40	70	60
		150 (fascia b)			65	55
	C b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia a)	50	40	70	60
		50 (fascia b)			65	55
D – urbana di scorrimento	D a (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995.			
F – locale		30				
* Per le scuole vale il solo limite diurno.						

Tabella 3 - Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

2. Allo scopo di ridurre la rumorosità prodotta dal traffico sono stabiliti i seguenti divieti:

- a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- c) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- d) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
- e) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- f) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- g) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

3. Le modalità per il controllo ed il rispetto dei limiti, sia nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione che nel caso di infrastrutture esistenti è regolamentato dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 17– Ordinanze.

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il Sindaco può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Sindaco può inoltre disporre, con propria ordinanza:
 - a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgano in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento;
 - b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga.

Articolo 18 - Sistema sanzionatorio

1. Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o illecito amministrativo sanzionato da legge dello stato o della regione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500.
2. Alle violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La violazione delle prescrizioni del titolo V del presente regolamento comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza rilasciata per l'attività principale, per il periodo di tempo non superiore a tre mesi e, comunque, fino al termine fissato con l'ordinanza emanata ai sensi del precedente art. 17 per l'adeguamento ai limiti fissati dalla vigente normativa.
4. La mancata ottemperanza all'ordinanza di cui al precedente art. 17 comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa.
5. Alle violazioni delle norme della legge 26 ottobre 1995, n. 447 dei relativi regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della legge, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge stessa.
6. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 c.p. e quanto previsto dall'art. 650 c.p. per inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per ragioni di igiene.

Articolo 19 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

2. L'attività di controllo e rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA; il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale.

Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali

1. Essendo trascorsi sei mesi dalla pubblicazione su BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica le imprese devono aver adottato i provvedimenti di cui all'art. 14 L.R. 52/2000 relativamente ai piani di risanamento acustico delle imprese stesse .
2. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione periodica al fine di mantenerlo aggiornato alle future disposizioni di legge e di garantire un continuo miglioramento dei livelli di qualità

ALLEGATO I - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

La documentazione di impatto acustico deve contenere :

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita.
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari, Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte e finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, ecc...
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e la loro ubicazione, nonché l'indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di targa relativi alla potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora, deve essere indicata inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate, è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate, ecc...) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati
5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto (per la definizione di ricettore si rimanda all'art. 2)
6. planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000) deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche.

7. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95 e dell'art. 6 della L.R. 52/2000.
8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal DM Ambiente 16 marzo 1998 nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 e UNI 9884 del 31/07/1997
9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di massima criticità del livello differenziale
10. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra
11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e ad individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
12. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della Legge 447/1995 e dell'art. 9, comma 1, della Legge regionale n. 52/2000, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile
13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente dopo la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto
14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della Legge 447/95, art. 2 commi 6 e 7.

SEMPLIFICAZIONE: la documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi.. Pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati ai punti precedenti (1 – 14) a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione precedente.

Per quelle attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissioni sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, le Associazioni di categoria possono far predisporre da tecnici competenti in acustica ambientale appropriati schemi semplificati di documentazione di impatto acustico

CASI PARTICOLARI : nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

VERIFICHE

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà del Comune richiedere nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenete i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA

ALLEGATO II - ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52, la documentazione di impatto acustico (D.I.A) è obbligatoria per la realizzazione, modifica e potenziamento di:

1. tutte le opere sottoposte a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nazionale (ex. Legge n. 349/1988 e s.m.i.) oppure regionale, provinciale o comunale (ex. L.R. n. 40/1998 s.m.i.)
2. opere di seguito indicate anche se non sottoposte a VIA:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni
 - c) discoteche
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi (circoli privati o pubblici aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della Legge 25 agosto 1991 n. 287
 - e) impianti sportivi e ricreativi
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- 3 i nuovi impianti e le infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposti alla procedura di V.I.A. dove:
 - per postazioni di servizi commerciali polifunzionali si intendono esclusivamente quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
 - dalle attività produttive sono escluse le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persona o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (es. parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa – confezione di abbigliamento su misura – pasticcerie, gelaterie – confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie – eccetera). Sono inoltre escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con utilizzo di attrezzatura minuta (es. assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici – lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero)

I titolari di attività non soggette a D.I.A. sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo

ALLEGATO III - SORGENTI SONORE E ATTIVITA' RUMOROSE ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO

- a) macchine, motori o impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, ecc...) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, ecc...)
- b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione
- c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici
- d) impianti frigoriferi
- e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa)
- f) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, ecc...
- g) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo e movimentazione materiali ecc...)
- h) macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)
- i) attrezzature e macchine da cantiere
- j) impianti di ventilazione (ricambio aria/ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione e deflusso
- k) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad es. dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso
- l) impianti di servizio (ad. es. autolavaggi)
- m) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre dei veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori o per il funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc..)
- n) parcheggi
- o) poli attrattivi di persone
- p) flussi di traffico indotti da parcheggi e poli attrattivi di persone
- q) infrastrutture in genere
- r) impianti elettroacustici di diffusione sonora

- ✓ **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 47 del 08/11/2004, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 11/11/2004 al 25/11/2004, esecutiva dal 21/11/2004.
- ✓ **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 26/11/2004 al 10/12/2004.
- ✓ **Entrata in vigore:** 11/12/2004.